



## COMUNICATO STAMPA n. 143/23

Lussemburgo, 20 settembre 2023

Sentenza del Tribunale nella causa T-131/16 RENV | Belgio/Commissione

### **Tax rulings: le esenzioni fiscali concesse dal Belgio a società appartenenti a gruppi multinazionali costituiscono un regime di aiuti illegale**

*Il Tribunale conferma in tal modo la decisione della Commissione europea che ha ritenuto, nel 2016, che tale regime fiscale violasse le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato*

Dal 2005 il Belgio applica un regime fiscale che esonera determinati utili «in eccesso» delle entità belghe integrate in gruppi multinazionali di società. Dette entità possono beneficiare di una decisione anticipata dell'amministrazione fiscale belga (*tax ruling*), in particolare qualora centralizzino attività in Belgio, vi creino posti di lavoro o vi effettuino investimenti. In tale contesto, sono esonerati dall'imposta sulle società gli utili «in eccesso», vale a dire quelli che superano gli utili che entità autonome comparabili avrebbero realizzato in circostanze simili.

Nel 2016 la Commissione europea ha constatato che tale sistema di esenzione costituiva un regime di aiuti di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno<sup>1</sup>. Essa ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso 55 società beneficiarie.

Su domanda del Belgio e di varie società beneficiarie, il 14 febbraio 2019 il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione<sup>2</sup>. Adita in sede di impugnazione, il 16 settembre 2021 la Corte di giustizia ha tuttavia annullato la sentenza del Tribunale, ritenendo che la Commissione avesse a ragione constatato l'esistenza di un regime di aiuti<sup>3</sup>. La Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisse sulla qualificazione di detto regime come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

**È in tale contesto che il Tribunale si è pronunciato in data odierna per la seconda volta su tale causa<sup>4</sup>. Esso ha dichiarato che la Commissione ha a ragione ritenuto, nel 2016, che il regime fiscale belga relativo agli utili in eccesso violasse le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.**

**Di conseguenza, il Tribunale respinge tutti gli argomenti addotti dal Belgio per contestare la decisione della Commissione**, in particolare in riferimento al finanziamento del regime in questione tramite risorse statali o all'asserita mancata presa in considerazione delle norme fiscali applicabili in Belgio.

Secondo il Tribunale, la Commissione ben ha dimostrato che il regime in questione ha conferito vantaggi fiscali ai

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2016/1699, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).

<sup>2</sup> V. comunicato stampa n. 14/19.

<sup>3</sup> V. comunicato stampa n. 158/21.

<sup>4</sup> In questa medesima data il Tribunale ha anche respinto i 29 ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione europea da Soudal, Magnetrol International, Puratos e a., Capsugel Belgium, Atlas Copco, Siemens Industry Software, BASF Antwerpen, Ansell Healthcare Europe, VF Europe, Esko-Graphics, Trane, Kinopolis Group, Belgacom International Carrier Services, Punch Powertrain, Zoetis Belgium, Luciad, Anheuser-Busch Inbev e Ampar, Ineos Aromatics, Victaulic Europe, Eval Europe, SJM Coordination Center, Vasco Group e Astra Sweets, Flir Systems Trading Belgium, ZF CV Systems Europe, Henkel Belgium, Mayekawa Europe, Celio International, Dow Silicones e Vinventions.

suoi beneficiari.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia correttamente concluso che detto regime era selettivo in quanto ha introdotto differenziazioni tra operatori che si trovavano in una situazione di fatto e di diritto comparabile. Infatti, le entità appartenenti a un gruppo multinazionale che hanno beneficiato dell'esenzione degli utili in eccesso hanno ricevuto un trattamento differenziato rispetto ad altre entità assoggettate all'imposta sulle società in Belgio che non ne hanno beneficiato.

Il Tribunale ha confermato anche la constatazione della Commissione secondo la quale il regime in questione era selettivo in quanto non era accessibile a società che avevano deciso di non effettuare investimenti in Belgio, di non centralizzarvi attività e di non crearvi posti di lavoro. Inoltre, il regime in questione era selettivo anche perché non era accessibile alle imprese appartenenti a un gruppo di piccole dimensioni.

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

